

2. Prima di proporre di adottare una versione aggiornata dell'elenco delle occupazioni e delle capacità e competenze della classificazione europea di cui all'articolo 2, modificando o integrando la presente decisione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento per EURES, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589, e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO.

3. Correzioni di lieve entità degli elenchi non sono considerate adozioni di nuove versioni aggiornate della classificazione. La Commissione informa tuttavia gli Stati membri tramite il gruppo di coordinamento per EURES e il gruppo di lavoro degli Stati membri sull'ESCO con largo anticipo, almeno 30 giorni prima di qualsiasi correzione di lieve entità.

#### Articolo 4

##### **Pubblicazione dell'elenco**

1. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES provvede a che l'elenco di occupazioni, capacità e competenze della classificazione europea e le eventuali versioni aggiornate siano resi disponibili online sulla piattaforma di servizi ESCO.

2. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES rende altresì disponibile l'elenco agli Stati membri in un formato che faciliti la redazione e l'aggiornamento dell'inventario da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

#### Articolo 5

##### **Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

18CE1697

